




MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Regione Umbria

PROGETTO BANDIERA REGIONE UMBRIA

Produzione di idrogeno in aree dismesse

Avviso per la presentazione delle domande di contributo per interventi in attuazione del Protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022

**Direzione regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione,
Formazione E Lavoro, Turismo E Sport.**

Sommario

Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Dotazione finanziaria	4
Art. 3 – Soggetti beneficiari.....	5
Art. 4 – Interventi agevolabili.....	7
Art. 5 – Durata del progetto.....	9
Art. 6 – Norme generali di ammissibilità della spesa	10
Art. 7 – Spese ammissibili.....	11
Art. 8 – Spese escluse	12
Art. 9 – Regimi di aiuto.....	14
Art. 10 – Natura, misura delle agevolazioni e principali vincoli	14
Art. 10.1 – Produzione di idrogeno verde	15
Art. 10.2 – Produzione di bio-idrogeno	16
Art. 10.3 – Progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale (componente facoltativa)	16
Art. 10.4 – Progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante (componente facoltativa).....	18
Art. 10.5 – Progetto connesso all’uso dell’idrogeno (componente facoltativa)	18
Art. 11 – Determinazione dell’indice di merito	19
Art. 12 – Divieto di cumulo	20
Art. 13 – Compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni	20
Art. 13.1 – Presentazione della domanda	20
Art. 13.2 – Documentazione da allegare alle domande di ammissione.....	21
Art. 13.3 – Invio della domanda.....	23
Art. 14 – Procedura di selezione delle domande	24
Art. 14.1 – Iter istruttorio.....	25
Art. 14.2 – Istruttoria amministrativa.....	25
Art. 14.3 – Istruttoria tecnica	26
Art. 14.4 – Richieste di integrazione.....	26

Art. 14.5 – Colloquio	27
Art. 14.6 – Esiti istruttoria e concessione del contributo	27
Art. 15 – Proroghe e variazioni del programma di investimenti.....	29
Art. 16 – Operazioni straordinarie di impresa	29
Art. 17 – Rinunce al contributo.....	30
Art. 18 – Rendicontazione del progetto	30
Art. 19 – Erogazione del contributo	32
Art. 19.1 – Erogazione anticipo	32
Art. 19.2 – Erogazione del contributo per stati di avanzamento.....	33
Art. 19.3 – Erogazione del saldo del contributo	33
Art. 20 – Ispezioni e controlli	35
Art. 21 – Obblighi dei beneficiari	35
Art. 22 – Esclusione, revoca e recupero somme erogate	38
Art. 23 – Rispetto delle norme comunitarie.....	41
Art. 24 – Informazioni sul procedimento e trattamento dei dati personali.....	41
Art. 25 – Comunicazioni e contatti.....	42
Art. 26 – Modulistica	43

Art. 1 – Finalità

1. La Regione dell’Umbria mira a sostenere gli investimenti per la diffusione del vettore idrogeno, sostenendo le fasi fondamentali quale la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l’utilizzo.
2. L’Avviso è emanato nel rispetto del Protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 e del Decreto Direttoriale 235 del 27 Novembre 2024 (All. 1).

Art. 2 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a € 10.000.000,00. L’accordo di approvazione e impegno tra MASE - Regione Umbria è stato trasmesso alla Corte dei Conti ed è stato ammesso alla registrazione il 09/01/2025 n. 80.
2. Il Ministero provvede a trasferire le risorse di cui al comma 1 alla Regione, secondo quanto di seguito indicato:
 - a. una quota di anticipazione, fino al massimo del 30% dell’importo assegnato al soggetto beneficiario, su richiesta da effettuarsi, a cura dello stesso soggetto beneficiario alla Regione;
 - b. una o più quote, fino al 90% dell’importo assegnato al soggetto beneficiario, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto medesimo, a seguito della presentazione al Ministero di apposite domande di trasferimento delle risorse da parte della Regione;
 - c. una quota a saldo, pari al 10% assegnato al soggetto beneficiario, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto medesimo, a seguito della presentazione al Ministero di domande di trasferimento delle risorse da parte della Regione, accompagnata da idonea documentazione attestante la conclusione dei progetti, nonché la corretta esecuzione degli stessi rispetto al progetto approvato in fase di concessione dell’agevolazione.
3. Nell’ambito di tale dotazione complessiva sono costituite le seguenti attribuzioni di risorse:
 - a. dotazione “idrogeno rinnovabile”: pari ad € 5.000.000,00;
 - b. dotazione “idrogeno da biomassa”: pari ad € 5.000.000,00.
4. Ciascuna delle dotazioni come sopra indicate darà luogo ad apposita graduatoria.
5. Nel caso in cui si verifichino economie nell’ambito della singola dotazione e progetti ammissibili ma non finanziabili nell’altra graduatoria, le risorse saranno automaticamente ridistribuite;
6. La dotazione finanziaria del presente Avviso potrà altresì essere incrementata con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso organismi di ricerca, Pubbliche Amministrazioni e le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare i progetti bandiera di cui all'Art. 4 in possesso, alla data di trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni, dei seguenti requisiti:
 - a. finanziari: non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" così come definita ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) 2014/651¹;
 - b. i soggetti devono presentare inoltre i seguenti elementi oggettivi e soggettivi:
 - i. regolare costituzione e iscrizione al Registro delle Imprese Italiane presso la CCIAA competente per territorio e risultare ivi attive;
 - ii. possesso di almeno una sede ubicata nel territorio della Regione Umbria risultante in visura camerale. Tale sede deve risultare attiva;
 - iii. operativi e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a fallimento o a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - iv. sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due

¹ In conformità al paragrafo 18 dell'art. 2 del Reg. (UE) 2014/651 si definisce un "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- v. non risultare destinatarie di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di richiedente e beneficiario;
 - vi. non essere state oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - vii. sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
 - viii. non hanno legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;
 - ix. nei cui confronti non sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
 - x. il rispetto degli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di:
 - disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente.

Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e s.m.i. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e s.m.i..

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare i progetti di cui all'articolo 4 anche congiuntamente tra loro, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad

altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio, l'accordo di partenariato, le Associazioni temporanee di impresa e le Associazioni temporanee di scopo. In tal caso, ciascuna dichiarazione richiesta nel presente avviso dovrà essere sottoscritta dal soggetto capofila e da ciascun soggetto partecipante.

3. I requisiti richiesti devono permanere almeno fino alla data di erogazione del contributo, fatto salvo il diverso limite temporale previsto per il rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 come meglio precisato al successivo art. 21 comma 1.
4. Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Tali dichiarazioni possono essere verificate da Regione Umbria o da altri soggetti preposti al controllo, anche a campione. Ad ogni modo, nei casi di fondato dubbio sulla loro veridicità e anche successivamente all'erogazione del contributo, così come stabilito dall'art. 7, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.
5. Il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Umbria qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione che incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, aggiornando la relativa dichiarazione resa in domanda.
6. La domanda di ammissione potrà riguardare una sola graduatoria così come definito all'art. 2 comma 3. Ciascun beneficiario potrà presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione a valere sul presente Avviso. Nel caso di invio multiplo di domande di ammissione all'agevolazione, sarà presa in considerazione l'ultima inviata utilmente collocata nell'ordine istruttorio di cui al successivo art. 14, comma 2.

Art. 4 – Interventi agevolabili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati alla produzione di idrogeno e alla promozione dei vettori energetici sostenibili. In particolare i progetti dovranno prevedere, congiuntamente e a pena di non ammissibilità, le seguenti componenti:
 - a. un impianto di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
 - b. un piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili. I costi relativi al piano di formazione non saranno oggetto di contribuzione.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere eventualmente abbinanti con uno o più dei seguenti progetti:
 - a. un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;

- b. un progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante, ivi incluso il trasporto navale e aeroportuale e la logistica ad essi associata;
 - c. un progetto connesso all'uso dell'idrogeno prodotto, che sia impiegato in quota prevalente in favore di attività o servizi di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio;
3. I progetti di cui a commi 1 e 2 devono altresì rispettare le seguenti condizioni:
- a. prevedere che i componenti di cui al comma 1, lettera a) siano collocati in aree dismesse. Per area dismessa si intende: area, o porzione di essa, ad uso industriale o non residenziale, in stato di abbandono e non più utilizzata per l'attività originariamente autorizzata o prevista;
 - b. essere finalizzati alla produzione di idrogeno a basse emissioni;
 - c. prevedere che l'idrogeno prodotto sia impiegato in quota prevalente in favore di attività o servizi di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio;
 - d. essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
 - e. essere ultimati entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
 - f. rispettare le disposizioni di qualunque natura connesse al regime di aiuto adottato;
 - g. nel caso di impianti di produzione di idrogeno da elettrolisi alimentata da fonte rinnovabile:
 - i. prevedere l'installazione di un impianto di produzione di idrogeno avente un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH₂;
 - ii. prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
 - iii. prevedere che gli impianti stessi siano abbinati a uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica, nei casi di produzione di idrogeno da elettrolisi alimentata da fonte rinnovabile;
 - iv. prevedere l'installazione, nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o nelle aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali (ad es. impianti fotovoltaici o eolici) asserviti agli elettrolizzatori, con potenza totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso. Qualora l'area su cui sono installati gli impianti addizionali asserviti sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente

decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1.

- h. i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021. (Allegato 07 - Rispetto criteri di sostenibilità), nel caso di impianti di produzione di bio-idrogeno, ovvero gas rinnovabile a base di idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili di origine biologica, o l'idrogeno rinnovabile;
4. Gli interventi dovranno essere realizzati presso un'unica sede operativa dell'impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1.
 5. Le richieste su aree non di proprietà dell'impresa oltre a rispettare le condizioni di cui ai commi precedenti, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
 - a. copia della visura catastale;
 - b. copia del contratto di affitto registrato. È richiesta la registrazione anche per i contratti di leasing o di "rent to buy". Il comodato, anche se registrato, non è considerato un documento valido ai fini dell'Avviso;
 - c. dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l'esecuzione del progetto e si impegna a mantenere, a pena di decadenza dall'agevolazione per il beneficiario, il vincolo di destinazione per almeno 5 anni dalla data rendicontazione con allegata copia di valido documento di identità del dichiarante o firma digitale del medesimo.
 6. La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a € 1.000.000,00. Tali importi si intendono, qualora applicabile, al netto dell'impianto analogo. La singola fattura, al netto di IVA, non può essere inferiore a € 1.000,00.
 7. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 5 e al comma 6 verrà verificato sia in sede di ammissione alle agevolazioni sia in sede di rendicontazione del progetto.

Art. 5 – Durata del progetto

1. Il progetto può essere avviato a partire dal giorno successivo alla trasmissione della domanda di ammissione al presente Avviso.
2. Il progetto deve essere avviato entro 12 mesi decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa beneficiaria della comunicazione, effettuata via PEC, della determina dirigenziale di ammissione al contributo di cui al successivo art. 14.6, comma 3;
3. Si precisa che ai fini del presente Avviso:
 - a. per data di avvio si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d'ordine, preventivo firmato per accettazione, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene) compresa l'eventuale data di inizio lavori indicata nei titoli abilitativi di cui all'art. 18 comma 2 lett. d);
 - b. per data di conclusione del progetto (termine di attuazione e

rendicontazione) si intende la data entro la quale dovranno risultare effettuati:

- i. gli investimenti agevolati effettivamente installati e funzionanti;
 - ii. tutte le spese relative al progetto interamente fatturate, pagate e quietanzate;
 - c. per data della domanda di ammissione al presente Avviso si intende la data di trasmissione effettuata via PEC e risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
4. Gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 30 mesi (termine di attuazione e rendicontazione), decorrenti dalla di ricezione da parte dell'impresa beneficiaria della comunicazione, effettuata via PEC, della determina dirigenziale di ammissione al contributo di cui al successivo art. 14.6, comma 3;
 5. Eventuali proroghe alla durata del progetto (termine di attuazione e rendicontazione) potranno essere concesse, nella misura massima di 3 mesi, dietro presentazione di motivata richiesta, inviata in data antecedente alla scadenza del termine di cui al comma 3. La richiesta dovrà essere trasmessa dall'impresa via PEC alla direzione "Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport" al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'art. 15 comma 1.
 6. Gli investimenti si intendono realizzati quando siano state conseguite le condizioni per perseguire gli obiettivi previsti nel progetto ammesso a contributo. In particolare:
 - a. sia stato realizzato ciascuno degli interventi ammessi a contributo;
 - b. sia stato avviato un progetto di formazione e informazione così come previsto all'art. 4 comma 1 lett. b);
 - c. ciascun intervento sia realizzato almeno per il 70% della spesa ammessa, fermo restando il mantenimento dell'indice riconosciuto sempre nel rispetto del limite previsto all'art. 4 comma 6;
 - d. l'impresa abbia sostenuto e quietanzato le spese ammesse;
 - e. i beni siano stati consegnati;
 - f. le opere siano state realizzate, collaudate e stabilmente in funzione;

Art. 6 – Norme generali di ammissibilità della spesa

1. L'ammissibilità alle agevolazioni è operata nel rispetto dei Reg. (UE) n. 1058 e 1060 del 24 giugno 2021.
2. Per poter essere ammissibili le spese dovranno essere:
 - coerenti con le finalità del presente Avviso;
 - pertinenti, riconducibili, direttamente funzionali e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del progetto proposto ed approvato;
 - effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente fiscalmente validi (ad esclusione delle eventuali spese generali di cui all'art. 7, comma 1, lett. d);

- contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili e registrate come immobilizzazioni nel registro cespiti;
- rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
- sostenute, fatturate e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa come indicato all'art. 5 comma 3;
- tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione e contabilizzate in nel conto corrente intestato al beneficiario e indicato nella domanda di ammissione.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese:

- a. i titoli di spesa dovranno obbligatoriamente:
 - i. essere intestati all'impresa beneficiaria;
 - ii. riportare, oltre la descrizione dell'oggetto della spesa, anche l'indicazione del Codice Univoco di Progetto (CUP) attribuito al progetto agevolato e comunicato all'impresa beneficiaria in sede di ammissione al contributo, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n° 13/2023 convertito in Legge n° 41/2023 e s.m.i. Prima della comunicazione del CUP all'impresa, gli eventuali titoli di spesa dovranno riportare l'indicazione del presente Avviso mediante l'apposizione della dicitura "Spesa relativa al Progetto Bandiera" aggiungendo il protocollo dell'invio della domanda;
 - b. i pagamenti dovranno essere effettuati dall'impresa beneficiaria esclusivamente mediante bonifico bancario tratto da conto corrente dedicato intestato all'impresa beneficiaria e indicato in fase di domanda. Saranno escluse dalle agevolazioni le spese pagate con modalità diverse dal bonifico bancario. Il bonifico dovrà riportare nella causale oltre alle indicazioni del titolo di spesa quietanzato, il codice CUP assegnato al progetto o, in mancanza di questo, il riferimento al presente Avviso come sopra esplicitato.
4. Le spese dell'intervento ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA detraibile, bolli, spese bancarie, interessi, contributi previdenziali e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Art. 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente pertinenti e funzionali alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4 comma 1, ricomprese nelle seguenti tipologie:
 - a. progettazione: costi per progettazione, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto abilitato, nel limite del 7% del costo dell'investimento materiale (materiali inventariabili e lavori) con un limite di € 250.000,00;

- b. materiali inventariabili: costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento. Nella categoria materiali inventariabili dovranno essere ricompresi eventuali sottocategorie di costi previsti nella natura dell'investimento di cui all'art. 10;
 - c. lavori: costi per opere edili relativi al ripristino di immobili e/o adeguamento di locali esistenti nel limite del 10% del costo dell'investimento materiale ammissibile (lett. b materiali inventariabili) con un limite di € 500.000,00.
2. Le spese dell'art. 1 rappresentano il costo dell'impianto di produzione dell'idrogeno.
 3. Le eventuali spese di cui al precedente art. 4 comma 2, devono essere dettagliate distintamente dai costi di cui all'art. 1.

Art. 8 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a. relative ad interventi avviati in data anteriore al giorno successivo alla trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni effettuate, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo (ordini di acquisto, acconti, caparre, preventivi firmati per accettazione, ed in generale qualsiasi documento giuridicamente vincolante). A tal fine farà fede la data di trasmissione della domanda di ammissione di cui all'art. 5 comma 2;
 - b. regolate con modalità diverse dal bonifico bancario tratto esclusivamente su conto corrente dedicato intestato all'impresa beneficiaria e dichiarato in fase di domanda. In particolare saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi regolati per contanti, RI.BA, assegno, leasing, ovvero attraverso cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore;
 - c. effettuate in forma diversa dall'acquisto diretto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: locazione finanziaria, comodato, affitto, prestito, permuta, EPC, etc.);
 - d. relative ad interventi non realizzati nel rispetto della tempistica indicata al precedente art. 5;
 - e. non afferenti alla sede d'intervento indicata nel progetto;
 - f. non localizzate su aree dismesse;
 - g. relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, etc.);
 - h. relative ad imposte e tasse, oneri previdenziali, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie tra cui spese e perdite di cambio etc.);
 - i. relative a beni usati e/o a beni oggetto di revamping;
 - j. relativi ad investimenti che permettono di adeguarsi a norme dell'Unione in vigore;
 - k. relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto fatturazione;

- i. relative a contratti di assistenza e/o manutenzione inerenti i beni oggetto dell'intervento;
- m. relative a consulenze, spese tecniche di progettazione eccedenti il 7% del costo dei beni materiali (materiali inventariabili e lavori) con un limite di € 250.000,00;
- n. relative a spese edili, eccedenti il 10% del costo dei beni materiali (materiali inventariabili) con un limite di € 500.000,00;
- o. relative alla formazione del personale e campagne promozionali e in genere afferenti al piano di formazione e/o informazione, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili di cui all'art. 4 comma 1 lettera b;
- p. relative ad interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile;
- q. relative ad interventi non contabilizzate tra le immobilizzazioni dell'impresa beneficiaria;
- r. relative ad opere di adeguamento ad obblighi di legge o regolamenti;
- s. relative ad hardware e software (a titolo esemplificativo: fotocamera, pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, programmi di office automation, sistemi operativi, utenze varie). Fanno eccezione i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo nel quale vengono inseriti i nuovi investimenti, purché tale connessione esclusiva sia adeguatamente argomentata e giustificata dal punto di vista energetico del risparmio che ne consegue, nella domanda di ammissione alle agevolazioni;
- t. relative a materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto delle agevolazioni;
- u. relative a manutenzioni, riparazioni e lavori in economia, spese di trasporto;
- v. relative a materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- w. relative a parti o componenti di macchine ed impianti che non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo;
- x. fatture di importo, al netto di IVA, inferiori a € 1.000,00;
- y. spese non ammesse o non preventivamente autorizzate;
- z. relative ad operazioni di lease back su beni già di proprietà dell'impresa richiedente;
- aa. relative a fornitura e/o installazione di impianti, macchinari o consulenze qualora la stessa costituisca l'attività tipica dell'impresa come individuabile dalla visura camerale;
- bb. relative ad impianti di cogenerazione/trigenerazione o in generale ad impianti funzionanti con fonti fossili;
- cc. fatture prive di una descrizione dettagliata dei beni acquistati e/o senza indicazione del codice CUP o, in mancanza di questo, del riferimento al presente Avviso come previsto all'art. 6 comma 3;
- dd. relative a spese di noleggio delle apparecchiature, canoni, ecc.;
- ee. relative a spese in generale diverse da quelle ammissibili;

- ff. relative ad interventi la cui spesa ammissibile, nel complesso, risulti inferiore a € 1.000.000,00;
- gg. afferenti ad un progetto non localizzato in area dismessa;
2. Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:
- dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 - da società con rapporti di partecipazione di qualunque tipo al capitale sociale dell'impresa (ivi inclusi rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c.);
 - da società con rapporti di partnership che prevedono accordi tra più soggetti mirati ad ottenere gli stessi scopi (es. economici o sociali);
 - da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;
 - da soggetto diverso da quello che ha materialmente eseguito l'opera o la prestazione.

Art. 9 – Regimi di aiuto

- I contributi sono concessi in regime ordinario di esenzione ai sensi degli articoli del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - Art. 41 “*Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento*” per la realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno verde;
 - Art. 36 “*Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione*” per la realizzazione di impianti per la produzione di bio-idrogeno;
 - Art. 25 “*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*” per eventuali progetti di ricerca di cui all'art. 4 comma 2 lettera a);
 - Art. 36 bis “*Aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento*” per eventuali progetti rifornimento di cui all'art. 4 comma 2 lettera b);
 - In genere, gli articoli corrispondenti ai progetti connessi all'uso dell'idrogeno prodotto per eventuali progetti di cui all'art. 4 comma 2 lettera c);
- I regimi di aiuto utilizzati nell'ambito del presente Avviso ai sensi dei suddetti Reg. (UE) n. 651/2014 sono in corso di attivazione.

Art. 10 – Natura, misura delle agevolazioni e principali vincoli

1. L'agevolazione consiste in un contributo pubblico a fondo perduto concesso a copertura di una quota delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario, variabile a seconda della dimensione dell'impresa.
2. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili in sede di valutazione del progetto, considerate al netto dell'IVA recuperabile e di ogni altro onere accessorio e finanziario;
3. Gli impianti addizionali asserviti alla produzione dell'idrogeno, oggetto di contribuzione, non possono immettere energia in rete (zero feed-in) oppure l'eventuale surplus di energia immessa in rete non può essere remunerato con contratti tipo RID o SSP.
4. La spesa minima, ammissibile, per ciascun investimento non potrà essere inferiore ad € 1.000,00, IVA esclusa;
5. L'idrogeno potrà essere prodotto tramite fonti rinnovabili e dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 10.1 o tramite biomassa e dovrà rispettare il successivo art. 10.2;

Art. 10.1 – Produzione di idrogeno verde

1. Nel caso di impianti di produzione di idrogeno da elettrolisi alimentata da fonte rinnovabile il progetto deve prevedere:
 - a. l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH₂;
 - b. l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
 - c. che gli impianti stessi siano abbinati a uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica;
 - d. l'installazione, nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o nelle aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con potenza pari ad almeno il 100% della potenza dell'elettrolizzatore stesso. Qualora l'area su cui sono installati gli impianti addizionali asserviti sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1. (Allegato 06 - Attestazione di disponibilità dell'area dismessa)
 - e. l'installazione degli elettrolizzatori e degli impianti ausiliari per la produzione di energia rinnovabile devono essere installate su un unico punto di connessione alla rete;
2. Per la produzione di idrogeno verde, si applica il Reg. (UE) n. 651/2014 art. 41:
 - a. i costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento;
 - b. l'intensità dell'aiuto è pari all'95% dei costi ammissibili.

Art. 10.2 – Produzione di bio-idrogeno

1. Nel caso di impianti di produzione di bio-idrogeno il progetto deve prevedere:
 - a. il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
 - b. la produzione di almeno 50 T/anno di idrogeno;
 - c. Il non utilizzo di combustibili fossili o l'utilizzo di una quantità tale da non generare emissioni di gas ad effetto serra superiori a quelle previste dalla legislazione europea per la produzione di idrogeno low-carbon per l'intero processo produttivo dell'idrogeno a partire dalla biomassa;
 - d. l'ottenimento di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ; Per determinare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita, le emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione di energia elettrica utilizzata per produrre idrogeno sono determinate dall'unità marginale di produzione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti quando l'elettrolizzatore consuma energia elettrica della rete;
 - e. consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale così come definiti all'art. 36 comma 2 del Reg. (UE) n. 651/2014;
2. Per la produzione di idrogeno da biomassa si applica il Reg. (UE) n. 651/2014 art. 36:
 - a. i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento per l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno da biomassa con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto (investimento analogo);
 - b. l'intensità dell'aiuto è pari:
 - i. al 60% dei costi ammissibili per le piccole imprese;
 - ii. al 50% dei costi ammissibili per le medie imprese;
 - iii. al 40% dei costi ammissibili per le grandi imprese;
 - c. l'intensità dell'aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali qualora per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato; (Allegato 4 – Zone assistite);
 - d. in alternativa a quanto previsto alla lettera a) i costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale. In tal caso, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui alle lett. b) e c) sono ridotti del 50%.

Art. 10.3 – Progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale (componente facoltativa)

1. Per ricerca industriale si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi connessi all'idrogeno. La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio;
2. Per sviluppo sperimentale si intende acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi connessi all'idrogeno. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti o processi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
3. Per i progetti di ricerca, si applica il Reg. (UE) n. 651/2014 art. 25:
 - a. i costi ammissibili corrispondono a:
 - i. spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - ii. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - iii. costi per la ricerca contrattuale stipulati con università o centri di ricerca, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - iv. il costo massimo ammissibile non può eccedere il 40% del costo dell'impianto di produzione dell'idrogeno;
 - b. l'intensità dell'aiuto è pari, per la ricerca industriale:
 - i. al 70% dei costi ammissibili per le piccole imprese;
 - ii. al 60% dei costi ammissibili per le medie imprese;
 - iii. al 50% dei costi ammissibili per le grandi imprese;
 - c. l'intensità dell'aiuto è pari, per lo sviluppo sperimentale:
 - i. al 45% dei costi ammissibili per le piccole imprese;
 - ii. al 35% dei costi ammissibili per le medie imprese;
 - iii. al 25% dei costi ammissibili per le grandi imprese;
 - d. l'intensità dell'aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali qualora per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato; (Allegato 4 – Zone assistite);

4. Per le spese del personale impegnato nel progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si applicano le opzioni di semplificazione dei costi con riferimento alla rendicontazione a costi standard, secondo quanto stabilito con Determinazione Direttoriale n. 7480/2018 e di seguito riportato:

LIVELLO	TIPOLOGIA	COSTO ORARIO
Alto	Livello dirigenziale	€ 75,00
Medio	Livello quadro	€ 43,00
Basso	Livello impiegato/operario	€ 27,00

5. Nei costi delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari sono inclusi i costi di ammortamento per le strumentazioni, attrezzature e/o macchinari di nuovo acquisto in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca industriale e sviluppo industriale.

Art. 10.4 – Progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante (componente facoltativa)

1. Per i progetti di realizzazione di una struttura di rifornimento per il trasporto pubblico e/o pesante, si applica il Reg. (UE) n. 651/2014 art. 36 bis. In particolare:
 - a. sono ammissibili solo progetti in cui l'infrastruttura di rifornimento fornirà dal 2036, esclusivamente idrogeno a basse emissioni di cui all'articolo 10.1;
 - b. i costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento dell'infrastruttura di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell'infrastruttura di rifornimento propriamente detta e delle relative attrezzature tecniche, l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, necessari per collegare l'infrastruttura di rifornimento a unità locali di produzione o stoccaggio di idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni. Il costo massimo ammissibile non può eccedere il 40% del costo dell'impianto di produzione dell'idrogeno;
 - c. l'intensità dell'aiuto è pari, per l'infrastruttura di rifornimento è pari all'95% dei costi ammissibili.

Art. 10.5 – Progetto connesso all'uso dell'idrogeno (componente facoltativa)

1. Per i progetti connessi all'uso dell'idrogeno, si applicano gli articoli più appropriati del Reg. (UE) n. 651/2014. Nella "Relazione Tecnica" di cui all'art. 13.2 deve essere esplicitato a quale articolo del Reg. (UE) n. 651/2014 si è fatto riferimento per il

calcolo dei costi ammissibili, per le percentuali di contribuzione e per la verifica del rispetto di eventuali obblighi;

2. Il costo massimo ammissibile non può eccedere il 40% del costo dell'impianto di produzione dell'idrogeno.
3. I progetti del presente articolo, devono prevedere che l'idrogeno prodotto sia impiegato in quota prevalente in favore di attività o servizi di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio.

Art. 11 – Determinazione dell'indice di merito

1. Ciascun beneficiario, in domanda di ammissione dichiara un indice pari al rapporto del costo di produzione dell'idrogeno [€/kg]:

$$I = \frac{C}{kg_{H_2}} \cdot I_r \cdot I_d$$

Dove:

I è l'indice relativo all'investimento proposto e rappresenta il costo di produzione dell'idrogeno;

C è il costo sostenuto dall'impresa per produrre l'idrogeno (senza considerare l'eventuale contributo pubblico). Rappresenta il costo totale dell'investimento per la produzione di idrogeno (sono esclusi i costi relativi ai progetti facoltativi). Sono inclusi eventuali costi di acquisto/approvigionamento della biomassa o costi per acquisto di energia rinnovabile.

kg_{H_2} è la produzione di idrogeno espressa in kg, in 8 anni di funzionamento;

I_r vale 0,95 se è previsto un progetto di ricerca di base di importo pari almeno al 10% del costo dell'impianto di produzione dell'idrogeno, con contratti di ricerca con l'università o centri di ricerca. Altrimenti vale 1;

I_d vale 0,95 se è previsto un impianto di rifornimento per il trasporto pubblico e/o pesante dell'idrogeno prodotto dal costo pari almeno al 5% dell'impianto di produzione dell'idrogeno. Altrimenti vale 1;

2. Gli indici dichiarati in fase di domanda, saranno riferiti alla graduatoria di appartenenza, così come dettagliato all'art. 2 "dotazione finanziaria".
3. La produzione di idrogeno in 8 anni di funzionamento, dovrà essere dettagliatamente calcolata nella "relazione tecnica" (Allegato 03).
4. Il costo sostenuto dall'impresa per produrre idrogeno C espresso in €, rappresenta il costo totale dell'impianto di produzione dell'idrogeno, giustificato dal computo metrico trasmesso in fase di domanda (Allegato 05). Nel costo totale dell'impianto di produzione dell'idrogeno non vanno incluse eventuali componenti opzionali che si intende realizzare (art. 10.3, art. 10.4 e art. 10.5). Per gli impianti di produzione di idrogeno, vanno incluso nel costo sostenuto, anche eventuali costi di

acquisto/approvigionamento della biomassa o eventuali costi per l'acquisto di energia rinnovabile.

Art. 12 – Divieto di cumulo

1. Gli incentivi concessi a valere sul presente avviso:
 - a. non possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
 - b. possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Art. 13 – Compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni

Art. 13.1 – Presentazione della domanda

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni l'impresa dovrà disporre:
 - a. Di una marca da bollo da € 16,00;
 - b. Di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido e funzionante;
 - c. Del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.
2. Le domande dovranno essere inoltrate tramite PEC, firmate digitalmente in formato “.p7m” al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: “Progetto Bandiera – *nome impresa*”.
3. Le domande devono essere sottoscritte, secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e dall'art. 65 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale).
4. Saranno ritenute inammissibili le domande presentate:
 - a. Fuori del termine fissato,
 - b. Ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
 - c. Con modalità diverse dalla PEC.

Art. 13.2 – Documentazione da allegare alle domande di ammissione

1. La domanda di contributo in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del DPR 445/00, pena l'esclusione, deve essere formalizzata utilizzando esclusivamente lo schema di domanda allegato, (Allegato 09), dovrà essere compilato e corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Relazione tecnica redatta secondo il modello di cui all'Allegato 03. La relazione tecnica dovrà includere:
 - i. la determinazione analitica del costo dell'idrogeno prodotto, dei costi di investimento e di eventuali costi di approvvigionamento;
 - ii. la dimostrazione dei parametri utilizzati nel calcolo della quantità di idrogeno che si intende produrre (misure, data-sheet, valori di letteratura di riferimento etc.).
 - iii. descrizione e caratteristiche tecniche, ivi inclusi i dati di dimensionamento degli impianti di produzione (MW) e stoccaggio (MWh) di idrogeno, producibilità (tH_2/h ; h_{eq} annue) ed efficienza dell'impianto di produzione di idrogeno (MWh/ tH_2), nonché il consumo di acqua previsto per la produzione di idrogeno (m^3/tH_2 , m^3/h) rispetto alle risorse disponibili in situ (m^3/h);
 - iv. i progetti, redatti in conformità con quanto indicato dall'art. 23 comma 7 del D.lgs 50 del 18/04/2016, redatti e digitalmente sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti al relativo Albo/Collegio, con relazione descrittiva dettagliata dell'iniziativa, descrivendo lo stato prima e dopo l'intervento e dimostrando le quantità di idrogeno che si prevede produrre. I progetti dovranno altresì includere elaborati grafici per l'individuazione delle modifiche che si intendono effettuare. Il progetto dovrà descrivere e dettagliare adeguatamente anche eventuali interventi opzionali che si intende realizzare;
 - v. bilancio energetico (MWh) ed emissivo (tCO_{2eq}) annuale dell'impianto di produzione di idrogeno dal quale è possibile individuare le emissioni degli impianti in termini di " tCO_{2eq}/tH_2 ", secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto 21 settembre 2022.
 - vi. Descrizione del piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso, che si intende realizzare.
 - vii. Descrizione dell'uso dell'idrogeno prodotto; nel rispetto delle previsioni dell'Avviso che sia impiegato in quota prevalente in favore di attività o servizi di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio;
 - b. Computo metrico estimativo, redatto secondo il prezzario regionale in vigore diviso per le classi di opera di seguito indicate, e digitalmente sottoscritto da tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo/Collegio in formato elettronico (xlsx,

number, ods, etc.), come da Allegato 05. Per le parti non previste dal prezzario dovrà essere redatta, dallo stesso tecnico, una puntuale analisi dei costi, supportata da almeno un'offerta commerciale. Le classi di opera dovranno essere suddivise in:

- i. progettazione;
- ii. materiali inventariabili: fornitura in opera di impianti, macchinari e attrezzature;
- iii. lavori: opere edili e di allacciamento.

In caso di discordanza fra costo dichiarato in domanda e computo metrico fa fede il documento che comporta un minor onere finanziario per l'Amministrazione regionale.

Il dettaglio dei costi suddiviso anche per eventuali componenti opzionali (di cui agli Art. 10.3, Art. 10.4 e Art. 10.5).

Si precisa che eventuali preventivi allegati non dovranno essere sottoscritti per accettazione, pena l'inammissibilità del preventivo stesso, coerentemente con quanto previsto in merito alla data di avvio dell'intervento come riportato all'art. 5 comma 2;

- c. attestazione di disponibilità dell'area dismessa (Allegato 06 - Attestazione di disponibilità dell'area dismessa).
- d. A dimostrazione dell'area dismessa dovranno essere forniti inoltre:
 - i. certificato di destinazione urbanistica del sito;
 - ii. documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile come "area dismessa";
 - iii. estremi catastali, mappe e foto aerea del sito.
- e. Le richieste su aree non di proprietà dell'impresa oltre a rispettare le condizioni di cui ai commi precedenti, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
 - i. copia della visura catastale;
 - ii. copia del contratto di affitto registrato. È richiesta la registrazione anche per i contratti di leasing o di "rent to buy". Il comodato, anche se registrato, non è considerato un documento valido ai fini dell'Avviso;
 - iii. dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l'esecuzione del progetto e si impegna a mantenere, a pena di decadenza dall'agevolazione per il beneficiario, il vincolo di destinazione per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori con allegata copia di valido documento di identità del dichiarante o firma digitale del medesimo. (Allegato 08 – Autorizzazione del proprietario all'esecuzione dei lavori).
- f. Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente in relazione all'entità dell'intervento,

- tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza;
- g. Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, relativa all'assolvimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi al rispetto del principio DNSH. Detta autodichiarazione deve essere corredata dei documenti che consentono la verifica formale del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi ex-ante contenuti nelle schede tecniche 1, 2, 5 e 15 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e s.m.i. (Allegato 10 – Dichiarazione DNSH);
 - h. Comunicazione del Titolare effettivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (Allegato 18 – Dichiarazione Titolare Effettivo);
 - i. Nel caso di produzione di bio idrogeno, dichiarazione del rispetto criteri di sostenibilità (Allegato 07 - Rispetto criteri di sostenibilità).
2. La domanda redatta secondo lo schema, Allegato 09, dovrà essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione o da altro soggetto con poteri di rappresentanza riscontrabili in visura camerale, generando conseguentemente il corrispondente file con estensione .p7m. Nel caso in cui, dalla visura camerale o dal verbale assembleare debitamente registrato presso la CCIAA, alla data di invio della domanda, risulti che la spendita del nome è a firma congiunta, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti titolari di tale firma.
3. La domanda di ammissione alle agevolazioni completa di tutti gli allegati non può superare complessivamente le dimensioni di 40 Mb.
4. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, l'impresa richiedente dovrà inserire, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L'impresa richiedente i benefici dovrà altresì conservare una copia cartacea della domanda di ammissione sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo, annullata, e conservata indipendentemente dall'esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda ed esibita a richiesta della Regione Umbria o delle autorità preposte. La Regione Umbria effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una domanda di ammissione all'agevolazione. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Art. 13.3 – Invio della domanda

1. Le domande dovranno essere inoltrate tramite PEC dell'impresa richiedente l'agevolazione, firmate digitalmente in formato ".p7m" al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "Progetto Bandiera – *nome impresa*";

2. Le domande potranno essere inviate dalle ore **10:00:00** del **12/01/2026** alle ore **12:00,00** del **15/04/2026**;
3. L'invio della domanda è considerato validamente concluso solo se effettuato nei termini e con le modalità indicate nei commi precedenti. A questo fine farà fede la data e l'orario della ricevuta di consegna rilasciata dal provider di PEC del richiedente.
4. Non saranno ritenute ammissibili le domande:
 - a. Aventi ora di consegna, rilevata nella ricevuta di consegna, antecedente a quanto previsto al comma 2;
 - b. Aventi ora di consegna, rilevata nella ricevuta di consegna, successiva a quanto previsto al comma 2;
 - c. Aventi mancata apposizione, sulla domanda di ammissione, della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente o da altro soggetto di cui all'art. 8.1 comma 2, ovvero l'apposizione di firma digitale con certificato non valido;
 - d. Aventi contenuto crittografato/protetto da password e pertanto non visionabile;
 - e. Trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
5. Ciascuna impresa può inviare una sola domanda per una sola sede di intervento, riferita ad una sola graduatoria. Qualora una impresa inviasse più domande, sarà presa in considerazione solo l'ultima temporalmente arrivata. Non sono ammesse trasmissioni di documentazione a completamento della domanda inviata.

Art. 14 – Procedura di selezione delle domande

1. La selezione delle domande di ammissione alle agevolazioni sarà effettuata mediante procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 123/98 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di ammissione alle agevolazioni saranno pertanto avviate in istruttoria secondo l'ordine crescente di / dichiarato dall'azienda, così come definito all'articolo 11.
3. La direzione “Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport”, entro 30 giorni dal termine ultimo di ricezione delle istanze, pubblica, nella pagina raggiungibile all’indirizzo <https://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/progetto-bandiera>, l’ordine istruttorio contenente l’elenco delle domande ricevute, la spesa prevista, il contributo richiesto, ordinate secondo l’indice / crescente.
4. Le domande di ammissione saranno sottoposte ad istruttoria, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, in base all’ordine di cui comma 2.
5. In base al suddetto ordine / dichiarato, sarà comunicato mediante PEC l’avvio del procedimento alle imprese interessate.
6. Qualora, a seguito delle attività istruttorie, di cui ai successivi articoli, venga rideterminato il valore dell’indice /, e questo sia inferiore a quello dichiarato in

domanda, l'impresa richiedente sarà ricollocata nell'ordine istruttorio in base al valore accertato.

Art. 14.1 – Iter istruttorio

1. L'iter istruttorio si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria amministrativa;
 - b. istruttoria tecnica.
2. Le istruttorie saranno espletate a cura della direzione “Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport”. Per le istruttorie la direzione potrà avvalersi di consulenze specialistiche fornite da altre Enti o istituti di ricerca.
3. Le domande di ammissione saranno esaminate nel rispetto dell'ordine istruttorio di cui all'art. 14, fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 2.

Art. 14.2 – Istruttoria amministrativa

1. La fase di istruttoria amministrativa sarà tesa a verificare:
 - a. la ricevibilità ovvero la compilazione e l'inoltro della domanda di ammissione alle agevolazioni nei termini e nelle forme previste dall'Avviso e la regolarità della stessa;
 - b. l'ammissibilità amministrativa della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero il possesso in capo all'impresa richiedente dei requisiti soggettivi di ammissibilità prescritti all'art. 3;
 - c. la completezza della documentazione presentata e l'eventuale necessità di integrazioni.
2. A seguito di istruttoria amministrativa la domanda sarà esclusa qualora:
 - a. sia presentata in qualsiasi modo diverso da quello previsto al precedente art. 13;
 - b. si verifichi la mancanza della domanda in pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante come meglio specificato all'art. 13.3;
 - c. si verifichi la mancanza della relazione tecnica di cui all'art. 13.2, comma 1, lettera a;
 - d. si verifichi la mancanza del computo metrico di cui all'art. 13.2, comma 1, lettera b;
 - e. si verifichi la mancanza della dichiarazione della capacità finanziaria del soggetto proponente di cui all'art. 13.2, comma 1, lettera d;
 - f. la sede oggetto dell'intervento non risulti definibile come “area dismessa”;
 - g. l'ammontare della spesa ammissibile sia inferiore a € 1.000.000,00;
 - h. alla richiesta di integrazioni, entro il tempo indicato all'art. 14.4, si verifichi la mancata risposta;
 - i. qualora dalla verifica del DURC emerga l'irregolarità contributiva dell'impresa.

- j. Qualora emergano irregolarità della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 e ss. del D.lgs n. 159/2011;
- 3. Qualora l'indice accertato / risultati superiore a quello dichiarato, l'impresa verrà ricollocata con il nuovo indice nell'ordine istruttorio di cui all'art. 14.
- 4. Nel caso in cui si accerti una delle predette cause di esclusione, l'impresa riceverà amministrativa comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90.

Art. 14.3 – Istruttoria tecnica

1. La direzione “Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport” potrà avvalersi di consulenze specialistiche fornite da altre Enti o istituti di ricerca per le istruttorie tecniche.
2. L'istruttoria tecnica verifica la produzione di idrogeno e la producibilità degli impianti in genere, dichiarate in domanda. Qualora si rilevi che l'impresa abbia scelto una percentuale di contribuzione senza averne diritto, la percentuale sarà modificata d'ufficio.
3. In sede di eventuale ricalcolo non potrà essere assegnato un importo superiore a quello richiesto in domanda.
4. In sede di istruttoria tecnica verranno verificati ed eventualmente ricalcolati gli eventuali indici di merito, per progetti opzionali;
5. L'Amministrazione si riserva di verificare in loco i dati tecnici dichiarati, ai sensi dell'art. 20.
6. A seguito di istruttoria tecnica la domanda sarà esclusa qualora della relazione tecnica di cui all'art. 13.2, anche a seguito della richiesta di integrazione di cui all'art. 14.4 e dell'eventuale colloquio di cui all'Art. 14.5, non venga esplicitato analiticamente il metodo di calcolo per la produzione di idrogeno.
7. Qualora l'indice accertato / risultati superiore a quello dichiarato, l'impresa verrà ricollocata con il nuovo indice nell'ordine istruttorio di cui all'art. 14.

Art. 14.4 – Richieste di integrazione

1. Nel caso in cui durante l'istruttoria (amministrativa e/o tecnica) emerge la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti la direzione “Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport”, invierà all'impresa, tramite PEC, richiesta di integrazioni e potrà convocare a colloquio l'impresa come previsto al successivo art. 14.5. Le informazioni e/o i documenti richiesti dovranno pervenire, a cura dell'impresa, nel termine perentorio di 15 giorni solari dalla data di invio della richiesta esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it con le indicazioni di cui all'art. 26.
2. Si precisa che le integrazioni potranno essere richieste solo su documentazione già prodotta e non potranno riguardare documenti omessi in sede di prima trasmissione. In ogni caso le integrazioni non potranno riguardare elementi essenziali della domanda di ammissione al contributo previsti dall'Avviso a pena di esclusione.

3. Qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda, la mancata risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine suddetto, comporta l'esclusione della stessa dai benefici richiesti. Qualora, invece, le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all'attribuzione del punteggio all'impresa, la mancata risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine suddetto, comporta la non assegnazione del corrispondente punteggio.
4. All'esito della valutazione delle suddette integrazioni si procederà all'ammissione/esclusione dell'impresa dai benefici ovvero alla chiamata al colloquio qualora fosse necessario il supplemento istruttorio di cui al successivo art. 14.5.

Art. 14.5 – Colloquio

1. Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa e tecnica di cui ai precedenti articoli, emerga la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, l'impresa potrà essere chiamata a colloquio.
2. Al colloquio dovrà presentarsi il legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, regolarmente conferiti e riportati nella visura camerale o atto notarile, eventualmente accompagnato da tecnici/consulenti di fiducia.
3. Il colloquio si svolgerà presso gli uffici della direzione "Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport" o in videoconferenza oppure presso l'impresa richiedente nel caso siano necessarie nuove misure o verifiche del caso come per altro esplicitato all'art. 14.3 comma 4.
4. Il colloquio è finalizzato a garantire il contraddittorio tra le parti e a verificare la documentazione già prodotta e/o acquisita durante lo stesso.
5. Le risultanze di tale colloquio saranno riportate in un apposito verbale (Allegato 11) che potrà prevedere anche la richiesta di ulteriore documentazione a supporto di quanto già prodotto.
6. A seguito dell'acquisizione della documentazione e delle eventuali misure tecniche effettuate presso l'impresa, l'istruttoria si concluderà con l'ammissione dell'impresa richiedente al contributo previsto dal presente Avviso ovvero con l'esclusione dell'impresa dai benefici.
7. L'impresa che senza giustificato motivo e/o preventiva richiesta di rinvio effettuata esclusivamente tramite PEC dell'impresa all'indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it con le indicazioni di cui all'art. 25, non si presenta al colloquio, è esclusa.

Art. 14.6 – Esiti istruttoria e concessione del contributo

1. Le risultanze dell'istruttoria amministrativa e di quella tecnica, saranno riportate nella dichiarazione di accettazione (Allegato 12).
2. La dichiarazione suddetta sarà inviata tramite PEC all'impresa beneficiaria che dovrà restituirla firmata digitalmente inviandola all'indirizzo PEC

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it entro i 15 giorni successivi alla data di invio della comunicazione medesima con le indicazioni di cui all'art. 25.

3. A seguito della ricezione della dichiarazione di accettazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante sarà adottata la determina dirigenziale di ammissione a contributo con l'indicazione delle risultanze delle istruttorie.
4. Ai fini della trasparenza il finanziamento comporta, ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione Umbria e dello Stato dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (elenco dati riportato all'art. 49 del Regolamento richiamato).
5. Si precisa che la determina di ammissione a contributo è condizionata all'acquisizione:
 - a. del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 31 DL 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98. In considerazione del fatto che la regolarità contributiva costituisce condizione indispensabile per la concessione dei contributi, si suggerisce alle imprese richiedenti di verificare preliminarmente la propria posizione. Nei confronti delle imprese per le quali la verifica della regolarità contributiva abbia avuto esito negativo saranno adottati i relativi provvedimenti di non ammissibilità alle agevolazioni;
 - b. della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 e ss. del D.lgs n. 159/2011, laddove previsto dalla normativa vigente. Non saranno ammissibili ai benefici le imprese per le quali sarà acquisita una documentazione antimafia interdittiva.
6. Saranno ammesse a contributo le imprese fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 2. La Giunta regionale potrà, peraltro, disporre il rifinanziamento del presente Avviso incrementando la relativa dotazione finanziaria.
7. Nel caso in cui in sede di istruttoria amministrativa e/o tecnica vengano ravvisati motivi di esclusione o di non ammissibilità alle agevolazioni, l'impresa proponente riceverà, tramite PEC, formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.
8. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, nei limiti di quanto previsto all'art. 14.4 comma 2. La comunicazione di cui al comma precedente interrompe i termini per concludere il procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Ai fini dell'individuazione della data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata.
9. Nel caso di mancato riscontro nel termine di 10 giorni o di non accoglimento delle osservazioni presentate il responsabile del procedimento adotterà il relativo

- provvedimento finale di esclusione. Nella motivazione del provvedimento finale sarà data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.
10. La determina di ammissione o di esclusione sarà inviata tramite PEC all'impresa richiedente.

Art. 15 – Proroghe e variazioni del programma di investimenti

1. È prevista la possibilità di chiedere una sola proroga per l'attuazione del progetto agevolato per un periodo massimo di 3 mesi. La richiesta, debitamente motivata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, deve essere inviata alla direzione “Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport” a mezzo PEC all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it entro la scadenza del termine originariamente previsto per l'attuazione, con la dicitura “Progetto Bandiera – Richiesta proroga – nome dell'azienda richiedente”.
2. Non è prevista la possibilità di proporre varianti agli investimenti ammessi. Non è possibile prevedere modifiche che impattino negativamente sulla quantità di idrogeno prodotta o che ne aumentino il costo specifico. Eventuali adeguamenti impiantistici e le lievi modifiche realizzative dovranno essere comunicate via PEC all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'art. 25, prima della trasmissione della documentazione rendicontativa e saranno oggetto di valutazione ed eventuale autorizzazione da parte dei servizi preposti. In ogni caso, a seguito delle modifiche di cui sopra, l'indice di merito non dovrà aumentare rispetto a quello ammesso. Le modifiche dovranno essere riscontrabili nel verbale di collaudo finale (Allegato 18).
3. In assenza della predetta autorizzazione, o nel caso in cui l'opera sia realizzata difformemente da quanto ammesso, si procederà alla revoca del contributo concesso;
4. Non sono ammissibili variazioni della sede di intervento.
5. È ammessa la realizzazione dell'investimento per un importo non inferiore al 70% dell'importo ammesso e comunque non inferiore a € 1.000.000,00 al netto di IVA purché l'indice di merito ricalcolato in base agli investimenti realizzati, non sia peggiorativo rispetto a quanto riconosciuto in ammissione.
6. Eventuali variazioni che comportino una spesa minore per l'impresa richiedente l'agevolazione, comporteranno la proporzionale riduzione del contributo.
7. Eventuali variazioni che comportino una spesa maggiore per l'impresa richiedente l'agevolazione, non comporteranno un aumento del contributo.
8. La variazione del solo fornitore non costituisce variazione progettuale.

Art. 16 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l'impresa beneficiaria intenda effettuare un'operazione straordinaria (fusione, scissione, scorporo, conferimento, cessione) ovvero cedere la gestione dell'azienda o di ramo d'azienda tramite contratto di affitto, deve darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento. A tale fine dovrà inviare all'indirizzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it un'istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante e corredata della relativa documentazione, tesa al mantenimento della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo, secondo le indicazioni di cui all'art. 25.
2. Il responsabile del procedimento valuterà la compatibilità dell'operazione con i requisiti richiesti dal presente Avviso ai fini dell'ammissibilità ed il rispetto della stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, per confermare il contributo eventualmente già concesso oppure revocarlo.
3. A tal fine potranno essere richieste all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, da inviarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. A tal fine farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di integrazione documentale rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 17 – Rinunce al contributo

1. Il richiedente delle agevolazioni, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento agevolato, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Umbria il sorgere di tale impedimento e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia all'agevolazione. Tale comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, dovrà essere inoltrata all'indirizzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'art. 25.

Art. 18 – Rendicontazione del progetto

1. Entro il termine massimo di attuazione, eventualmente comprensivo della relativa proroga, come indicato all'art. 5, l'impresa beneficiaria dovrà presentare al responsabile del procedimento la richiesta di erogazione del contributo come meglio dettagliato al comma 3 del presente articolo.
2. L'impresa beneficiaria dovrà presentare al responsabile del procedimento la richiesta di erogazione del contributo corredata della seguente documentazione, digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante e da eventuali altri soggetti competenti all'adozione del documento:
 - a. richiesta di erogazione del contributo;

- b. verbale di collaudo tecnico-amministrativo, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 18. Il collaudatore deve essere un tecnico abilitato, diverso dal progettista e senza rapporti di cointeresenza con costoro. Da tale verbale dovrà risultare, la tipologia, il costo degli investimenti effettuati e il risparmio energetico conseguito e l'indice di merito *I*.
- c. relazione tecnica di cui all'Allegato 03. La stessa dovrà evidenziare, in maniera puntuale, il calcolo analitico della produzione di idrogeno e l'indice di merito *I*, contenere la documentazione fotografica, interna ed esterna, ante e post opera. Nella stessa dovranno essere riscontrabili i dati identificativi dei beni come riportati nei documenti di spesa. La relazione dovrà evidenziare anche eventuali progetti opzionali realizzati e il piano di formazione e/o informazione, per la promozione del progetto stesso, realizzato. La relazione tecnica dovrà essere firmata anche dal collaudatore e sarà parte integrante del verbale di collaudo;
- d. titoli abilitativi completi di tutta la documentazione allegata e delle comunicazioni, comunicazioni di inizio e fine lavori, ottenuti/presentati per la realizzazione dell'opera vistati, se del caso, dalle autorità competenti, dove necessari;
- e. fatture che dovranno contenere obbligatoriamente il codice univoco del progetto (CUP) o il riferimento al presente Avviso come riportato all'art. 6 comma 3 lettera a) paragrafo ii), pena non ammissibilità. Tali fatture, dovranno essere fornite in formato XML, così come scaricabili dal sistema di interscambio, e sottoscritte digitalmente dal collaudatore;
- f. ricevuta di avvenuto pagamento dei titoli di spesa, eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario tratto da conto corrente indicato nella domanda di ammissione a contributo ed intestato all'impresa. Il documento dovrà contenente il codice univoco del progetto (CUP) e chiara indicazione del titolo quietanzato. Saranno esclusi dalle agevolazioni le spese pagate con modalità diverse dal bonifico bancario e, in particolare, gli importi regolati per contanti, RI.Ba, assegno, leasing, ovvero attraverso cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore. Le quietanze effettuate parzialmente con modalità non ammissibili comporteranno l'inammissibilità dell'intera spesa;
- g. estratti conto completi relativi al periodo oggetto del pagamento dei titoli di spesa;
- h. attestazione di nuova fabbricazione relativa alle forniture (Allegato 14);
- i. dichiarazione del legale rappresentante attestante la capitalizzazione delle fatture portate a consuntivo (Allegato 15);
- j. documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 21 comma 2;
- k. dichiarazione di aver eseguito il progetto nel rispetto del DNSH (Allegato 10);
- l. nel caso di interventi su immobili non di proprietà dell'impresa dovranno inoltre essere prodotti:

- i. contratto di affitto registrato, con scadenza in data successiva a quella del termine del vincolo quinquennale di destinazione dell'immobile dalla data di trasmissione della richiesta di rendicontazione;
 - ii. dichiarazione con la quale il proprietario si impegna a mantenere, a pena di decadenza dell'intero beneficio, il vincolo di destinazione per almeno 5 anni dalla data di rendicontazione.
2. Il fac-simile della richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità di inoltro della stessa e della relativa documentazione rendicontativa verranno pubblicati all'indirizzo <https://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/progetto-bandiera>.

Art. 19 – Erogazione del contributo

1. L'impresa beneficiaria dovrà presentare al responsabile del procedimento la richiesta di erogazione del contributo nei tempi previsti dall'art. 5. La richiesta dovrà essere trasmessa dall'impresa via PEC alla direzione "Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport" al seguente indirizzo: direzionesviluppo.region@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'art. 25.

Art. 19.1 – Erogazione anticipo

1. L'impresa beneficiaria può richiedere l'erogazione di un anticipo fino al massimo del 30% dell'agevolazione concessa. La richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere trasmessa dall'impresa via PEC alla direzione "Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport" al seguente indirizzo: direzionesviluppo.region@postacert.umbria.it.
2. La richiesta dovrà essere trasmessa, secondo il modello dell'Allegato 19, con copia della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero all'Elenco Isvap, della durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza, per l'intero importo dell'anticipazione richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 20;
3. Successivamente all'invio della richiesta di erogazione dell'anticipo, l'impresa dovrà inviare tramite raccomandata AR l'originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 al seguente indirizzo: Regione Umbria – alla direzione "Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport" - Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia (PG).
4. L'accettazione della polizza fideiussoria è condizionata alla verifica che il soggetto fideiussore non risulti inadempiente rispetto a precedenti obblighi assunti nei confronti della Regione Umbria e al riscontro della sua emissione.

5. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito della positiva verifica della validità della polizza fideiussoria entro il termine di 60 giorni. Tale termine può essere sospeso in caso di richiesta di integrazioni.
6. L'erogazione dell'anticipo del contributo sarà subordinata alla presenza della regolarità contributiva (DURC) dell'impresa ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 e ss. del D.lgs n. 159/2011, laddove prevista dalla normativa vigente.
7. I Soggetti beneficiari possono richiedere lo svincolo della polizza alla presentazione della rendicontazione finale di spesa.

Art. 19.2 – Erogazione del contributo per statuti di avanzamento

1. L'impresa beneficiaria può richiedere l'erogazione del contributo concesso per statuti di avanzamento, fino ad un massimo di 4 inclusa la rendicontazione del saldo. La richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere trasmessa dall'impresa via PEC alla direzione "Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport" al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.
2. La richiesta dovrà essere trasmessa, secondo il modello dell'Allegato 16, e dovrà contenere le fatture così come descritto all'art. 18 comma 2 lett. e), bonifici così come descritto all'art. 18 comma 2 lett. f), estratto conto così come descritto all'art. 18 comma 2 lett. g), attestazione di nuova fabbricazione così come descritto all'art. 18 comma 2 lett. h) dichiarazione di capitalizzazione così come descritto all'art. 18 comma 2 lett. i);
3. La richiesta di rendicontazione dovrà essere corredata anche da una nota di trasmissione che evidensi nel dettaglio le spese sostenute in relazione al progetto presentato. Dovrà includere altresì una scheda di sintesi contenente il cronoprogramma degli investimenti attesi, il prospetto di rendicontazione dei costi sostenuti e l'indicazione di eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del progetto;
4. L'erogazione dei contributi sarà subordinata alla presenza della regolarità contributiva (DURC) dell'impresa ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 e ss. del D.lgs n. 159/2011, laddove prevista dalla normativa vigente.

Art. 19.3 – Erogazione del saldo del contributo

1. L'erogazione del contributo spettante verrà disposta, dietro presentazione dell'intera e completa documentazione indicata al precedente art. 18.
2. La rendicontazione del saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, verrà esaminata dalla direzione "Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione

E Lavoro, Turismo E Sport". Tale documentazione dovrà essere conforme al progetto ammesso per consentirne la verifica dell'attuazione, anche in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.

3. In fase di istruttoria per la rendicontazione l'indice di merito / verrà verificato sulla base della produzione effettivamente accertata e riportata nel verbale di collaudo.
4. La rendicontazione del progetto dovrà evidenziare, a pena di revoca del contributo concesso:
 - a. Il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4;
 - b. Il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale;
 - c. La realizzazione di ciascuno degli interventi ammessi a contributo secondo le tipologie di cui all'art. 7.
5. La direzione "Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport", potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione rendicontativa presentata. Le relative informazioni e/o documenti dovranno essere inviati dall'impresa nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, verrà avviato il procedimento di revoca del contributo concesso.
6. Nella rendicontazione di spesa dovranno essere indicate esclusivamente le spese effettivamente sostenute ed inerenti alla realizzazione dell'intervento così come ammesso. Non sono ammesse compensazioni economiche tra le varie voci di spesa.
7. Qualora all'esito dell'istruttoria la spesa sostenuta, rendicontata e ritenuta ammissibile, sia inferiore alla spesa ammessa, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto delle percentuali fissate nell'atto di ammissione. Una spesa sostenuta e rendicontata, superiore alla spesa ammessa, non comporterà aumento del contributo da liquidare. In ogni caso la soglia minima di ammissibilità, pari a € 1.000.000,00, dovrà essere rispettata anche in sede di rendicontazione finale di spesa, pena la revoca del contributo.
8. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060 è garantita la liquidazione del contributo all'impresa beneficiaria entro 80 giorni dalla protocollazione della relativa richiesta di erogazione, subordinatamente all'esigibilità della spesa indicata in fase di assunzione del relativo impegno contabile e all'effettiva disponibilità di cassa.
9. Il termine di cui al comma 8 è interrotto nei casi in cui le informazioni e la documentazione presentate dal beneficiario non consentono di stabilire se il contributo è dovuto e in quale misura.
10. L'importo del contributo a saldo sarà calcolato, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di rendicontazione, di cui commi precedenti, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo di eventuali erogazioni a stati di avanzamento già percepite e di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo.
11. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla presenza della regolarità contributiva (DURC) dell'impresa ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e della documentazione antimafia

ai sensi dell'art. 83 e ss. del D.lgs n. 159/2011, laddove prevista dalla normativa vigente.

Art. 20 – Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso, dalle norme nazionali e comunitarie, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

Art. 21 – Obblighi dei beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli, le imprese beneficiarie sono comunque obbligate a:
 - a. realizzare gli interventi agevolati in conformità agli obiettivi del progetto approvato ed utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
 - b. realizzare il progetto agevolato per almeno il 70% dell'importo delle spese complessivamente ammesse a contributo, ai sensi dell'art. 18;
 - c. assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare l'impresa, entro i cinque anni dall'erogazione del contributo, non potrà:
 - i. cessare o trasferire fuori dalla Regione Umbria l'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di liquidazione volontaria la revoca è parziale, mantenendo il contributo spettante pro quota per il periodo di attività;
 - ii. cedere o utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione i beni strumentali materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo. L'impresa potrà tuttavia procedere alla sostituzione dei beni acquistati con altri aventi analoga funzionalità previa comunicazione e autorizzazione da parte della Regione Umbria, secondo le modalità indicate all'art. 26.
 - d. curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e alle ispezioni effettuate dai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 detta documentazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al

- beneficiario. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea;
- e. accettare le ispezioni e i controlli che la Regione Umbria e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto agevolato sia durante che successivamente alla stessa e prestare a tal fine tutta la collaborazione necessaria;
 - f. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e le disposizioni fiscali vigenti.
2. Fanno inoltre capo alle imprese beneficiarie gli obblighi di comunicazione dell'iniziativa agevolata. L'impresa beneficiaria è cioè tenuta ad evidenziare che il progetto agevolato è realizzato con il concorso dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Umbria, in applicazione del Reg. (UE) 2021/1060, artt. 46, 47, 50 e Allegato IX. Nello specifico l'impresa beneficiaria deve:
- a. fornire sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione del progetto agevolato, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto destinati al pubblico;
 - c. esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto agevolato che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.
- Le informazioni di dettaglio circa le modalità di rispetto dei richiamati obblighi di comunicazione a carico dell'impresa beneficiaria, i fac-simile di riferimento nonché l'emblema dell'Unione Europea e i loghi dello Stato Italiano e della Regione Umbria da inserire nelle diverse forme di comunicazione, sono disponibili al seguente indirizzo <https://www.regione.umbria.it/comunicazione>.
3. Qualora non vengano rispettati i suddetti obblighi l'amministrazione procederà alla revoca, totale o parziale, e al conseguente recupero del contributo eventualmente già erogato, ai sensi del successivo art. 23.
4. Le imprese beneficiarie sono infine tenute ai seguenti obblighi informativi:

- a. segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento:
 - i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento denominazione sociale o ragione sociale);
 - ii. le eventuali variazioni societarie che possano comportare il subentro di un nuovo soggetto beneficiario dell'agevolazione;
 - iii. le eventuali variazioni della sede di realizzazione dell'intervento agevolato ovvero qualunque altra variazione che possa incidere sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

- b. fornire tutte le informazioni che il responsabile del procedimento dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese ai sensi del DPR 445/2000, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Ai fini dell'individuazione della data di ricevimento della richiesta farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata;
 - c. comunicare, qualora richiesto dall'Amministrazione, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso.
5. Le imprese richiedenti i benefici ovvero ammesse alle agevolazioni, oltre a tutto quanto già previsto, sono tenute a:
- a. fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese ai sensi del DPR 445/2000, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Trascorso inutilmente il termine indicato, l'impresa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sarà dichiarata decaduta dai benefici;
 - b. utilizzare l'agevolazione per le finalità in ordine alle quali è stata concessa;
 - c. utilizzare i beni oggetto dell'intervento agevolato in via esclusiva nella sede operativa dell'impresa ubicata nel territorio regionale ed individuata quale sede di attuazione dell'intervento agevolato;
 - d. registrare i beni oggetto dell'investimento nel libro cespiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - e. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
 - f. garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti dal presente Avviso;
 - g. rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
 - h. assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo, né utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni materiali ed immateriali per i quali è stata concessa l'agevolazione entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario. In deroga a tale disposizione l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo previa autorizzazione della Regione Umbria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 65 la suddetta norma non si applica ad operazioni per le quali si verifichi la cessazione dell'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento;
 - i. curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e alle ispezioni ai funzionari

incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea. In particolare, il beneficiario dovrà conservare la marca da bollo, opportunamente annullata, il cui numero è stato inserito nella di domanda di ammissione inviata;

- j. consentire in ogni fase del procedimento controlli e ispezioni sull'iniziativa agevolata da parte della Regione Umbria e di organismi statali o europei competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli investimenti finanziati;
- k. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità, le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e le disposizioni fiscali vigenti;
- l. assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il Soggetto beneficiario è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n. 12 acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;
- 6. Anche a seguito dell'erogazione del contributo, non è possibile proporre varianti agli investimenti realizzati nel rispetto di quanto previsto all'art. 15.
- 7. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi.

Art. 22 – Esclusione, revoca e recupero somme erogate

1. Le imprese richiedenti saranno escluse dai benefici del presente Avviso qualora:

- a. venga ravvisata la mancanza, in capo al soggetto beneficiario, di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 (Soggetti beneficiari);
 - b. l'intervento proposto non rispetti uno o più dei requisiti previsti all'art. 4 (interventi agevolabili);
 - c. l'intervento proposto evidensi tempi di realizzazione non coerenti con quanto previsto all'art. 5 (durata del progetto);
 - d. si rilevi il mancato rispetto del divieto di cumulo così come previsto all'art.12;
 - e. si riscontri una o più delle cause di esclusione elencate agli artt. 6 e 7;
 - f. le attività di istruttoria amministrativa, di cui all'art. 14.2, si concludano con esito negativo;
 - g. l'attività di istruttoria tecnica evidensi un ammontare di spese ritenute ammissibili inferiore ad € 1.000.000,00;
 - h. l'attività di istruttoria evidensi un elettrolizzatore inferiore a 1 MW o un consumo specifico di energia elettrica superiore a 58 MWh/tH2 qualora il progetto riguardi idrogeno rinnovabile;
 - i. l'attività di istruttoria evidensi una produzione annua di idrogeno inferiore a 50 t o il mancato rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita inferiore al 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ qualora il progetto riguardi la produzione di bio-idrogeno;
 - j. si rilevi la mancata risposta alle richieste di integrazioni;
 - k. mancata restituzione del modulo di conferma della volontà di attuare l'intervento agevolato come previsto all'art.14.6;
 - l. mancata realizzazione delle componenti obbligatorie del presente Avviso entro i termini previsti all'art. 5;
 - m. la verifica della regolarità contributiva abbia avuto esito negativo;
 - n. sia acquisita, laddove previsto dalla normativa vigente, una documentazione antimafia interdittiva;
 - o. l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti abbia avuto esito negativo;
 - p. in tutti gli altri casi comunque previsti dal presente Avviso e dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.
2. Il contributo concesso sarà revocato, in tutto o in parte a seconda dei casi, ogni qualvolta a seguito di accertamenti e verifiche si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
- a. decadenza dai benefici eventualmente conseguenti in base a dichiarazioni non veritieri nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del DPR n.445/2000;
 - b. annullamento d'ufficio del provvedimento di concessione dei benefici da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 entro i dodici mesi dal momento della sua adozione ovvero nel diverso previsto dal comma 2 bis;
 - c. venga ravvisata la mancanza, in capo al soggetto beneficiario, di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 (Soggetti beneficiari);

- d. l'intervento proposto non rispetti uno o più dei requisiti previsti all'art. 4 (interventi agevolabili);
- e. l'intervento proposto evidensi tempi di realizzazione non coerenti con quanto previsto all'art. 5 (durata del progetto);
- f. si rilevi il mancato rispetto del divieto di cumulo così come previsto all'art.12;
- g. mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese coerentemente agli artt. 6 e 7 o altre irregolarità, non sanabile, della documentazione di spesa presentata;
- h. l'attività di istruttoria evidensi un ammontare di spese ritenute ammissibili inferiore ad € 1.000.000,00;
- i. l'attività di istruttoria evidensi una produzione annua di idrogeno inferiore a 50 t o il mancato rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita inferiore al 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ qualora il progetto riguardi la produzione di bio-idrogeno;
- j. si rilevi la mancata risposta alle richieste di integrazioni;
- k. mancata realizzazione delle componenti obbligatorie del presente Avviso entro i termini previsti all'art. 5;
- l. mancato rispetto, in caso di variazione progettuale, di quanto previsto all'art. 15;
- m. mancata presentazione della richiesta di erogazione del contributo, completa della documentazione di rendicontazione prevista all'art. 18, nel termine previsto all'art. 5;
- n. eventuali provvedimenti emesse da Amministrazioni o Autorità competenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dei progetti e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- o. mancato rispetto delle condizioni previste all'art. 19 per l'erogazione del contributo relativo al progetto rendicontato;
- p. esito negativo delle ispezioni e controlli di cui all'art. 20;
- q. mancato rispetto degli adempimenti ed obblighi previsti all'art. 21;
- r. fallimento dei soggetti beneficiari, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
- s. trasferimento altrove, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- t. la verifica della regolarità contributiva abbia avuto esito negativo;
- u. sia acquisita, laddove previsto dalla normativa vigente, una documentazione antimafia interdittiva;
- v. l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti abbia avuto esito negativo;

w. in tutti gli altri casi comunque previsti dal presente Avviso e dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.

3. Nel caso di revoca del contributo concesso, la Regione Umbria adotta azioni di recupero/compensazione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo e/o saldo e indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali calcolati secondo la normativa vigente, per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di restituzione delle somme.
4. La restituzione della quota di contributo e degli interessi legali nonché degli eventuali interessi di mora dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca del contributo.

Art. 23 – Rispetto delle norme comunitarie

1. Gli interventi previsti dal presente Avviso sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea e, nello specifico a quella relativa alla fase di programmazione dei Fondi strutturali SIE 2021-2027, con particolare riferimento al Fondo FESR, ai Regolamenti (UE) n. 1058 e 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 nonché al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Avviso si fa rinvio alla suddetta normativa.

Art. 24 – Informazioni sul procedimento e trattamento dei dati personali

1. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria – Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport - via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia (PG) – indirizzo PEC: direzionesviluppo@postacert.umbria.it.
2. Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport - Dott. Adriano Bei - mail abei@regione.umbria.it.
3. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo relativamente a ciascuna domanda di ammissione, sarà avviato con apposita comunicazione PEC all'impresa interessata e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Pubblicazione ordine istruttorio in base ai dati dichiarati	Giorno successivo alla scadenza per presentazione delle domande di ammissione ai	30 gg	Adozione DD approvazione ordine istruttorio e pubblicazione sulla pagina istituzionale

	benefici		
Istruttoria	Invio comunicazione di avvio del procedimento amministrativo	80 gg	comunicazione accettazione / motivi esclusione
Adozione determina di approvazione degli esiti istruttori	Fine fase precedente	10 gg	Determinazione dirigenziale

4. La determina di concessione del contributo verrà trasmessa alle imprese beneficiarie tramite PEC, come previsto all'art. 14.6 dell'Avviso.
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione E Lavoro, Turismo E Sport - Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia, con le modalità della citata Legge.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione/esclusione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Eventuali controversie successive al provvedimento di concessione appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060 è garantita la liquidazione del contributo all'impresa beneficiaria entro 80 giorni dalla protocollazione della relativa richiesta di erogazione, subordinatamente all'esigibilità della spesa indicata in fase di assunzione del relativo impegno contabile e all'effettiva disponibilità di cassa. Il termine è interrotto nei casi in cui le informazioni e la documentazione presentate dal beneficiario non consentono di stabilire se il contributo è dovuto e in quale misura.
8. Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento all'apposita informativa, prevista dagli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, di cui all'Allegato 23 al presente Avviso, che il Richiedente le agevolazioni ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Regione Umbria per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dal presente Avviso.

Art. 25 – Comunicazioni e contatti

1. Per richiesta di informazioni è possibile inoltrare una mail agli indirizzi abei@regione.umbria.it o nlocchi@regione.umbria.it.
2. Eventuali risposte a domande frequenti sull'Avviso (FAQ) verranno pubblicate nell'apposita pagina dedicata all'Avviso del sito internet ufficiale della Regione Umbria.
3. Tutte le comunicazioni PEC previste dal presente Avviso si intendono validamente

trasmesse all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente le agevolazioni, così come indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni e verificabile dalla visura camerale dell'impresa medesima. Si invitano, pertanto, le imprese a verificare la correttezza di tale indirizzo e a provvedere tempestivamente all'aggiornamento del dato risultante c/o la CCIAA territorialmente competente.

4. Le comunicazioni ufficiali da parte delle imprese dovranno essere inviate formalmente tramite PEC alla Regione Umbria - Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia, all'indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it indicando nell'oggetto della nota "Progetto Bandiera – *nome impresa*". L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga opportuna. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
6. Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 26 – Modulistica

Allegato 01 – Decreto Direttoriale 235 del 27 Novembre 2024

Allegato 02 – Definizione di PMI - Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014

Allegato 03 – Relazione Tecnica

Allegato 04 – Elenco zone assistite – art. 107, paragrafo 3, lettera c – TFUE

Allegato 05 – Schema di computo metrico

Allegato 06 – Attestazione di disponibilità dell'area dismessa

Allegato 07 – Rispetto criteri di sostenibilità

Allegato 08 – Dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l'esecuzione dei lavori

Allegato 09 – Richiesta di ammissione alle agevolazioni.

Allegato 10 – Dichiarazione DNSH

Allegato 11 – Modello verbale istruttorio - colloquio

Allegato 12 – Dichiarazione di accettazione

Allegato 13 – Verbale di collaudo

Allegato 14 – Attestazione nuova fabbricazione

- Allegato 15 – Dichiarazione iscrizione a cespiti
- Allegato 16 – Richiesta erogazione a stato avanzamento lavori
- Allegato 17 – Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato 18 – Dichiarazione titolare effettivo
- Allegato 19 – Richiesta di erogazione dell'anticipo sul contributo concesso
- Allegato 20 – Schema di fidejussione bancaria o assicurativa